

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 maggio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 28.

Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2007, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2007, n. 30.

Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta Pag. 9

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008..... Pag. 15

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2007, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2007, n. 34.

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 35.

Riduzione del numero di componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) Pag. 20

LEGGE STATUTARIA 5 ottobre 2007, n. 1.

Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) Pag. 20

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2007, n. 17.

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)..... Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2007, n. 18.

Disposizioni transitorie in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura... Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2007, n. 19.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica Pag. 24

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 28.

Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, considerando il diritto alla casa bene primario per tutta la comunità, promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale, tesi a:

- a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;
- c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;
- d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;
- e) incentivare gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso di materiali da costruzione tipici del contesto ambientale;
- f) sostenere finanziariamente i meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprietà pubblica o privata;
- g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni o espresse da particolari categorie sociali;
- h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione;
- i) attivare iniziative con i comuni sul cui territorio sono ubicati alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per giungere ad intese finalizzate alla riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al patrimonio dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale-Agence régionale pour le logement (ARER), istituita ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.

2. Le politiche abitative regionali devono integrarsi con le iniziative promosse dai comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici.

3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico.

4. Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alla Regione, concorrono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i seguenti soggetti:

- a) l'ARER;
- b) i comuni, singolarmente o in forma associata;
- c) le cooperative edilizie;
- d) le imprese di costruzione;
- e) i privati, singoli o associati;
- f) gli altri enti pubblici interessati;
- g) l'unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.

Art. 2.

Pianificazione regionale

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'art. 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:

- a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
- b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'art. 5 tra le categorie di intervento di cui all'art. 6, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
- c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
- d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
- e) fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l'entità delle agevolazioni finanziarie che possono essere assegnate per ciascuna categoria di intervento e indica i requisiti generali di ammissibilità alle agevolazioni;
- f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare all'emergenza abitativa e, in percentuale, le risorse non vincolate finalizzate al reperimento di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- h) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei comuni al fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale).

3. Il piano triennale è approvato dal consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali e sentita la consulta regionale della casa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1999.

4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3.

Programmi operativi triennali

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi triennali (POT), approvati dalla giunta regionale entro il 28 febbraio del primo anno di riferimento, sentito il consiglio permanente degli enti locali.

2. La giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4.

3. I POT, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, delle percentuali fissate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).

4. I POT possono essere aggiornati o modificati annualmente con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 4.

Interventi straordinari

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione provvede, in relazione alle disponibilità finanziarie, ad attuare interventi straordinari in materia di politica abitativa, promossi a livello statale o comunitario, che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie di programmazione previste dai predetti articoli.

Art. 5.

Finanziamento del piano triennale. Istituzione del fondo regionale per le politiche abitative

1. Per finanziare gli interventi previsti dai POT, è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il fondo è alimentato da:

a) risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

c) risorse regionali appositamente previste con la legge finanziaria;

d) una quota annua di partecipazione da parte dei comuni, finanziata mediante trasferimento con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale n. 48/1995;

e) risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei comuni e dell'ARER per le politiche abitative;

g) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.

3. Nella definizione dei contenuti dei POT, la giunta regionale tiene conto anche delle seguenti, ulteriori fonti di finanziamento:

a) le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

b) i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

c) i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).

4. Ai fondi di rotazione di cui alle leggi regionali n. 76/1984 e n. 33/1973 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2001/2003).

Capo II

CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 6.

Categorie di intervento

1. Il piano triennale e i relativi POT individuano le risorse finanziarie da destinare alle seguenti categorie di intervento in materia di politica abitativa:

a) edilizia sovvenzionata;

b) edilizia convenzionata;

c) prima abitazione;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) iniziative di sperimentazione;

f) concorso nella copertura della morosità;

g) sostegno alle locazioni;

h) interventi per categorie speciali di utenti;

i) emergenze abitative.

Art. 7.

Edilizia sovvenzionata

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo dei meno abbienti, la Regione promuove ed incentiva l'attuazione di interventi diretti ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a razionalizzarne l'utilizzo.

2. Gli interventi sono attuati dall'ARER attraverso l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione.

3. I criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica restano disciplinati dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Art. 8.

Edilizia convenzionata

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove ed incentiva l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

2. Gli interventi regionali in materia di edilizia convenzionata restano disciplinati dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata).

Art. 9.

Incremento della proprietà della prima abitazione

1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:

a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;

b) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie;

c) la concessione di eventuali mutui integrativi, nei limiti della disponibilità di bilancio, rispetto a quelli di cui alle lettere a) e b);

d) l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dei piani di vendita promossi dagli enti proprietari.

2. La concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche resta disciplinata dalla legge regionale n. 76/1984 e dal regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

3. La concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie resta disciplinata dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie).

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei mutui integrativi di cui al comma 1, lettera c).

5. La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica resta disciplinata dalla legge regionale n. 40/1995.

Art. 10.

Recupero del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all'eliminazione del degrado edilizio, alla riqualificazione del tessuto urbanistico e al reinsediamento di nuclei familiari nelle strutture oggetto di intervento mediante la concessione di mutui a tasso agevolato.

2. La concessione dei mutui a tasso agevolato resta disciplinata dalla legge regionale n. 33/1973, come modificata dal capo III della presente legge.

Art. 11.

Iniziativa di sperimentazione e disposizioni per il rendimento energetico in edilizia

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), sono destinati a promuovere l'impiego di materiali tipici della realtà valdostana e la realizzazione di opere innovative, a carattere sperimentale, perseguendo gli obiettivi della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della ecocompatibilità, del risparmio energetico e della bioedilizia.

2. Gli interventi possono riguardare anche progetti finalizzati a sperimentare nuove soluzioni costruttive o organizzative nella tipologia e nella fruizione degli spazi abitati, anche al fine di soddisfare i bisogni delle categorie sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera d).

3. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Al fine di favorire, mediante l'utilizzo di materiali certificati, l'efficienza energetica e l'isolamento acustico degli edifici, lo spessore derivante da interventi di isolamento termico e acustico è equiparato a volume tecnico non computabile ai fini edificatori né del rispetto del rapporto di copertura e dell'altezza massima degli edifici.

5. Le esclusioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono estese ai fabbricati costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136, comma 1, lettere a) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali.

6. Sono comunque consentite misure atte a migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati inseriti negli ambiti sottoposti a salvaguardia e degli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (misure urgenti per la tutela dei beni culturali), qualora ciò risulti compatibile rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica e gli interventi siano preventivamente autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.

Art. 12.

Concorso nella copertura della morosità

1. La programmazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a copertura della morosità nel pagamento del canone di locazione o di spese accessorie da parte dell'assegnatario, quando questi, pur resosi moroso, non possa essere privato dell'alloggio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 39/1995.

2. Gli enti proprietari devono effettuare opportuni accertamenti ed acquisire idonea documentazione attestante l'impossibilità o la grave difficoltà dell'assegnatario a regolarizzare la sua posizione debitoria.

3. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 13.

Sostegno alle locazioni

1. Al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, possono essere concessi:

a) contributi, a favore dei meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione o le spese per i servizi accessori;

b) contributi, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori;

c) incentivi o contributi a favore di soggetti privati che concedano in locazione immobili di proprietà a soggetti aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati anche tramite gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica:

a) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'art. 48, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore, rispettivamente, al 5 e al 10 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare;

b) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, indipendentemente dall'area di collocazione, sono soggetti a programmi di mobilità ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e c), possono essere erogati tramite i comuni, in forma singola o associata, o l'ARER, sulla base di apposite convenzioni.

4. I contributi non possono essere concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto nel corso dell'anno provvidenze dirette alla copertura integrale degli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo.

5. La revoca dei contributi è disposta quando sia accertata l'insussistenza dei requisiti cui è subordinata la concessione dei contributi. La revoca comporta il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi o degli incentivi di cui al presente articolo.

Art. 14.

Interventi per categorie speciali

1. Il piano triennale stabilisce la tipologia degli interventi strutturali e finanziari che possono essere attuati a favore delle categorie sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera d).

2. I POT individuano, per ciascuna categoria, i requisiti e i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le condizioni di garanzia e di priorità e ogni eventuale ulteriore prescrizione per la realizzazione degli interventi.

Art. 15.

Emergenze abitative

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative segnalate dai comuni o da altri enti pubblici, promuove ed incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:

a) disagio sociale o sanitario;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa, derivate da situazioni di disagio sociale o sanitario, devono essere coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale; a tal. fine, la giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;

b) le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.

4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla commissione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 39/1995.

5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate, preferibilmente, da parte dei comuni, nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto dalla situazione di emergenza, attraverso:

a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica appositamente riservati dal piano triennale;

b) la stipula, da parte dell'ARER per conto del comune, di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata, di categoria catastale compresa fra la A2 e la A4, con un proprietario privato, da subaffittare al beneficiario;

c) l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.

6. Il fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri sostenuti dai comuni e derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

7. La giunta regionale definisce con propria deliberazione:

a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;

d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;

e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5.

Art. 16.

Mobilità straordinaria

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica individuano una quota di alloggi da riservare alla mobilità straordinaria, utile ad affrontare esigenze derivanti da:

a) sgombero di unità abitative da recuperare;

b) attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dagli enti gestori.

2. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica attuano la mobilità straordinaria sulla base delle domande pervenute e delle esigenze gestionali.

Art. 17.

Qualità del processo edilizio

1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua le linee-guida per definire e valutare la qualità del prodotto e del processo edilizio.

3. Le linee-guida individuano le esigenze da soddisfare e definiscono i requisiti tecnici e i livelli di prestazione da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e le forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio.

Art. 18.

Costi massimi di costruzione

1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione e i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e i criteri di deroga a detti massimi.

Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33

Art. 19.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973, le parole: «per il recupero dei centri e nuclei abitati» sono sostituite dalle seguenti: «per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati».

2. Al comma secondo dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973, la parola: «singoli» è soppressa.

3. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione.».

4. Il comma quarto dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«4. I mutui possono essere inoltre integrati per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo.».

5. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973 è abrogato.

Art. 20.

Modificazioni all'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — 1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti soggetti, a condizione che si tratti di persone fisiche:

a) i proprietari degli immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, comuni 1 e 2, residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;

b) i proprietari da almeno dieci anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, comuni 1 e 2; nel caso in cui l'immobile sia stato acquisito per atto a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe il decorso del termine decennale utile ai fini della concessione del mutuo.».

Art. 21.

Modificazioni all'art. 5

1. Il comma primo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«1. I mutui possono essere concessi per una durata non inferiore a dieci e non superiore a venti anni.»

2. Il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso di interesse annuo è pari al 40 per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale, vigente al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto.»

3. Il comma terzo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui all'art. 2, comma 4, i mutui possono essere concessi fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto.»

4. Il comma quarto dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di recupero, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i mutui possono essere concessi nei seguenti limiti:

a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o documento dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;

c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati.»

5. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973 è abrogato.

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 — 1. Le domande dirette all'ottenimento delle provvidenze di cui al capo I sono inoltrate alla struttura regionale competente.

2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.

3. Per l'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento, il dirigente della struttura regionale competente indice apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici, di beni paesaggistici e di urbanistica.

4. All'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, la struttura regionale competente provvede a redigere apposita graduatoria delle domande ammesse alle provvidenze, ordinandole sulla base dei criteri di priorità stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 23.

Modificazioni all'art. 22

1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «pena la revoca del mutuo».

2. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1973 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili ai sensi della normativa vigente entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, la giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca delle somme ancora da erogare e il mutuatario può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo corrispondente alle somme erogate e al tasso d'interesse indicato nel contratto preliminare di mutuo; alla stipulazione del contratto definitivo deve in ogni caso provvedersi entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione di revoca delle somme ancora da erogare, pena la revoca dell'intero mutuo.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Abrogazioni

1. La legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione), è abrogata.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 26;
- b) l'art. 23 della legge regionale n. 39/1995;
- c) l'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35;
- d) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8;
- e) l'art. 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;
- f) gli articoli 34, comma 2, e 35, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
- g) l'art. 20 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;
- h) l'art. 34 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- i) gli articoli 31 e 32 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 24 e delle relative disposizioni applicative.

2. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla presente legge, nelle more dell'adozione degli atti di cui agli articoli 13, comma 6, e 15, commi 3 e 7, da parte della giunta regionale, ai relativi procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 e le relative disposizioni applicative.

3. In sede di prima applicazione, il piano triennale è adottato, con le modalità di cui all'art. 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al capo III della presente legge si applicano alle domande di agevolazione presentate, ai sensi del capo I della legge regionale n. 33/1973, a far data dal 16 dicembre 2007. Le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 33/1973, come modificato dall'art. 23, si applicano anche ai finanziamenti concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla presente legge a carico del bilancio regionale è valutato complessivamente in euro 5.176.000, per l'anno 2008, e in euro 7.176.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (interventi per l'edilizia abitativa).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede nello stesso bilancio, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (fondi globali), al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.500.000 per gli anni 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.1.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02.:

1) al capitolo 61210 (quota di partecipazione regionale al fondo regionale per l'abitazione) per annui euro 500.000 per gli anni 2008 e 2009;

2) al capitolo 63515 (contributi in conto capitale per interventi di edilizia abitativa convenzionata) per annui euro 1.550.000 per gli anni 2008 e 2009;

3) al capitolo 63500 (contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) per euro 2.000.000 per l'anno 2009;

4) al capitolo 50850 (oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica) per annui euro 1.376.000 per gli anni 2008 e 2009;

c) nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02. (trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) al capitolo 67117 (quote di partecipazione degli enti locali al fondo regionale per l'abitazione) per annui euro 250.000 per gli anni 2008 e 2009.

4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

5. La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5, al fine dell'iscrizione nei pertinenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione, istituiti ovvero da istituire.

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 ottobre 2007

CAVERI

(Omissis)

08R0332

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2007, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 15 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), dopo le parole: «ed escursioni con gli sci;» sono inserite le seguenti: «, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve;».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) allenatore tecnico nazionale formato dalla FISL.».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISL.».

4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente.».

5. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999, è aggiunta la seguente:

«d-bis) direttore di scuola di sci.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:

a) hanno compiuto la maggiore età;

b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11, comma 1, lettera e);

c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali.».

2. La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*c*) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'AVMS, in armonia con quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). È ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);».

3. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999 è abrogata.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell'art. 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell'arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell'AVMS, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 11. L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi.».

5. Dopo il comma 6-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999, aggiunto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«6-ter. Salvo quanto disposto dal comma 6-quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo.».

6. Dopo il comma 6-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999, aggiunto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

«6-quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo possono svolgere l'attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6-bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all'art. 4.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L'AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali.».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «, una volta ogni due anni,» sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall'AVMS, il presidente dell'AVMS rilascia all'interessato l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo, fatto salvo l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell'impedimento.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 10

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 44/1999, è inserito il seguente:

«1-bis. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta;

b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all'art. 8, comma 6-bis;

c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all'art. 13, comma 1, ultimo periodo.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 11

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*c*) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «Salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 16

1. L'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modalità di svolgimento dell'attività*). — 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6-bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 19

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione scade il 31 maggio di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale e il 30 novembre di ogni anno per le scuole estive.».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*a*) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A;».

3. La lettera *a-bis*) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*a-bis*) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l'organico effettivo minimo della scuola abbia impartito, per conto della stessa scuola, un numero di ore di lezioni, durante la stagione precedente, non inferiore a centocinquanta, per i maestri di discipline alpine e di snowboard, e non inferiore a cinquanta, per i maestri di discipline nordiche. L'autorizzazione può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente;».

4. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;».

5. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «la direzione della scuola sia affidata ad un maestro che disponga della qualifica di direttore» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione di direttore di scuola di sci».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 20

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «alla struttura regionale competente in materia di turismo» sono inserite le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale ed entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole estive».

2. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «dalla data di presentazione della relativa domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza dei termini di cui al comma 1».

Art. 10.

Modificazione all'art. 24

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 44/1999, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 25

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «senza essere iscritto all'albo,» sono sostituite dalle seguenti: «senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«*e)* l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'art. 19, comma 2, lettera *a)*, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000;».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 28

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «nonché per allenatori nazionali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per allenatore tecnico nazionale».

2. Al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «per incentivare la ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «, ed eventuali ampliamenti derivanti esclusivamente da adeguamenti normativi o funzionali al miglioramento del servizio,».

Art. 13.

Modificazione all'art. 30

1. I commi 4 e 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/1999 sono abrogati.

Art. 14.

Sostituzione dell'allegato A

1. L'allegato A della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

2. I requisiti numerici di cui all'allegato A, come sostituito dal comma 1, non si applicano, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, alle scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007 alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.

2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 novembre 2007

CAVERI

(*Omissis*)

08R0005

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2007, n. 30.

Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 4 dicembre 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce il servizio civile nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, detta disposizioni per:

a) l'attuazione della normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale;

b) l'attuazione, lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile regionale, anche in ambiti e a soggetti diversi da quelli previsti dal servizio civile nazionale.

Art. 2.

Finalità

1. Finalità della presente legge è la diffusione nella società valdostana del servizio civile e dei principi di libertà, responsabilità e solidarietà cui esso si ispira, al fine di promuovere il sentimento di appartenenza alla comunità valdostana, italiana ed europea.

2. In particolare, la presente legge si prefigge di:

a) attuare, promuovere e sviluppare il servizio civile in ambito regionale, in quanto risorsa della comunità valdostana nei servizi alla persona e alla collettività e nelle aree di specifico interesse, quali la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, la protezione civile, l'educazione e promozione culturale, l'educazione alla pratica sportiva ed altri settori individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione;

b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva orientate allo svolgimento di concrete attività di solidarietà e di servizio alla comunità;

c) offrire ai volontari impegnati nel servizio civile un'opportunità di arricchimento culturale e professionale, al fine di incrementarne le capacità e le possibilità di accesso al mercato del lavoro;

d) valorizzare e sostenere le capacità operative del sistema delle autonomie locali e delle organizzazioni del terzo settore, promuovendone e favorendone la collaborazione, e valorizzare le potenzialità delle organizzazioni del terzo settore di operare in segmenti di mercato non efficacemente coperti dalle imprese lucrative.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale.

2. La Regione esercita le funzioni relative al sistema del servizio civile regionale ed in particolare:

a) svolge le attività di programmazione e di gestione di cui agli articoli 7 e 8;

b) cura la gestione dell'Albo regionale di cui all'art. 4;

c) cura la selezione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 6;

d) promuove le attività formative connesse al servizio civile regionale e stipula gli accordi finalizzati alla concessione dei benefici e riconoscimenti di cui all'art. 9;

e) svolge le attività di monitoraggio, controllo e valutazione;

f) effettua, anche avvalendosi di soggetti esterni, le attività di promozione, assistenza tecnica e comunicazione;

g) promuove i progetti sperimentali di servizio civile di cui all'art. 11.

Art. 4.

Albo regionale del servizio civile

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'Albo regionale del servizio civile, diviso in due sezioni, in coerenza con l'art. 1, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che attuano progetti o sono coinvolti in attività collegate al servizio civile nel territorio regionale.

2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a definire le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo.

Art. 5.

Soggetti ammessi al servizio civile regionale

1. Possono svolgere il servizio civile regionale i soggetti che alla data di presentazione della domanda:

a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni, ovvero trentacinque anni se diversamente abili;

b) siano residenti in Valle d'Aosta o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro.

2. La durata complessiva del servizio civile regionale non può eccedere i dodici mesi, ferma restando la possibilità di articolare detta durata su un arco temporale maggiore, comunque non eccedente i ventiquattro mesi in relazione alla tipologia dei progetti di cui all'art. 6.

Art. 6.

Progetti di servizio civile regionale

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti concernenti i settori di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), presentati dai soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'art. 4, sulla base dei criteri stabiliti dal documento di programmazione triennale del servizio civile di cui all'art. 7.

Art. 7.

Programmazione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e la Consulta regionale di cui all'art. 10, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, di seguito denominato documento. Il documento, in relazione alle finalità della presente legge:

a) descrive il contesto socio-economico di riferimento;

b) definisce le priorità in ordine ai settori di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

c) indica le modalità di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale;

d) definisce le modalità per la presentazione, la selezione, l'approvazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti di cui all'art. 6;

e) individua le modalità di concessione dei benefici e dei riconoscimenti di cui all'art. 9;

f) definisce le azioni di formazione, promozione, assistenza tecnica e comunicazione;

g) individua il quadro di riferimento e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al servizio civile dal bilancio regionale e dalle altre fonti di finanziamento rese disponibili.

2. Il documento conserva validità sino all'approvazione del nuovo documento triennale.

Art. 8.

Gestione

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 10, approva il programma operativo annuale del servizio civile regionale che:

a) specifica le azioni, le risorse, le modalità e i tempi per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati nel documento di cui all'art. 7;

b) individua la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6.

2. La struttura regionale competente assicura le attività organizzative e gestionali necessarie per l'indizione dei bandi, la raccolta, la valutazione, l'approvazione e il monitoraggio dei progetti di cui all'art. 6, e le altre attività inerenti all'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Benefici e riconoscimenti

1. La Regione stipula convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e con altri soggetti per il riconoscimento dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento del servizio civile e dalla partecipazione alle attività formative ad esso connesse.

2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni imprenditoriali, con le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni del terzo settore e con altri enti senza finalità di lucro al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile.

3. Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti appartenenti al comparto unico regionale, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

4. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ai volontari del servizio civile regionale compete un assegno, di natura non retributiva, la cui misura è determinata nel documento di cui all'art. 7.

5. Ai volontari del servizio civile regionale è garantita la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati nell'espletamento del servizio. Ai volontari è inoltre garantita, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, l'erogazione delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile.

6. A favore dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, la Regione e gli enti locali possono riconoscere, con le modalità stabilite nel documento di cui all'art. 7, agevolazioni nella fruizione di servizi e altri benefici.

7. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono estesi anche ai soggetti che partecipano ai progetti sperimentali di cui all'art. 11.

Art. 10.

Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge. La Consulta, che ha durata quinquennale, ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale, con particolare riferimento alla proposta di documento di cui all'art. 7 e di programma operativo annuale di cui all'art. 8.

2. La Consulta, costituita con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

- a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato;
- b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente;
- d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi;
- f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
- g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli enti pubblici, iscritti all'Albo regionale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, ovvero di promozione sociale; volontariato e imprese sociali, operanti nel territorio regionale;
- i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI.

3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere da d) a i), individuano i relativi supplenti.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale.

5. I componenti della Consulta esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 11.

Progetti sperimentali

1. Nell'ambito del documento di cui all'art. 7, la Regione predispone le attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile in Valle d'Aosta, autonomamente finanziati, anche rivolti a settori e soggetti diversi da quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 2, lettera a), e 5, comma 1.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 annui a decorrere dal 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.4.8 (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 dei bilanci per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 novembre 2007

CAVERI

(Omissis)

08R0009

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo.*(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione della Fondazione

1. È costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, già «Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo» di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale).

2. La Fondazione sviluppa la sua attività nell'ambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.

3. La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

4. Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 è costituito in forma paritaria dai fondatori.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.

6. In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all'atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.

Art. 2.

Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»

1. L'Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sanitaria.

2. Dalla data di avvio dell'attività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all'atto autorizzativo, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino».

3. Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti al trasferimento della gestione dell'Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dell'importo di 1.500.000,00 euro.

2. Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2008 iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002. (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Agli oneri per l'esercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 febbraio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0299

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 8.

Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.*(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile.

2. La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socioeconomico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.

Art. 2.

Programmazione regionale

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori con termini, anche a scala sovragiografica;
- b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;
- c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;
- d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
- e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
- f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
- g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

- a) ricorre ad intese ed accordi di programma;
- b) partecipa ad associazioni e società;
- c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.

Art. 3.

Strumenti di programmazione

1. La programmazione regionale di cui all'art. 2 è svolta attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e del documento degli interventi e delle priorità, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

2. Il piano regionale della logistica è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformità con gli atti di programmazione generale:

- a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
- b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche con termini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovragiografici;
- c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale acquisito preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

- CAL - e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali»).

4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della logistica, il documento (...) degli interventi e delle priorità, approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consultiva competente, definisce i tempi, i criteri e le modalità per:

- a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
- b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
- c) l'acquisizione, la titolarità e la cessione dei beni e delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
- d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
- e) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
- f) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 7;
- g) gli interventi sulle tecnologie.

Art. 4.

Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale

1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attività dei porti liguri e dei territori contermini, la Regione, anche d'intesa con altre regioni, può partecipare ad uno o più enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale.

2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa direttamente o con le modalità di cui al comma 2 sia con il sistema degli enti locali sia con le regioni con termini.

Art. 5.

Attuazione della programmazione regionale

1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, di cui all'art. 3, comma 4.

2. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 2.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attività di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.

5. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. acquisisce le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte S.p.a. in società operanti nei settori di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale nei settori di cui al comma 1, nonché connesse all'impiego di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.

Art. 6.

Attuazione degli interventi

1. I progetti inseriti nel documento degli interventi e delle priorità di cui all'art. 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assenti e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi.

3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui all'art. 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.

Art. 7.

Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica

1. La Regione, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, concede contributi e finanziamenti per: a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attività di marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;

b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;

c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;

d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;

e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;

f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;

g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'art. 6.

2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del documento di cui all'art. 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O. S.p.a.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto) fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2;

b) legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O. S.p.a.), fatto salvo l'art. 5 della legge regionale n. 8/1982 per quanto disposto all'art. 8, comma 2;

c) legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi) fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2;

d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 55 (Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.a.);

e) legge regionale 17 novembre 1986, n. 50 (Integrazione della legge regionale 29 aprile 1985, n. 55, recante partecipazione azionaria della Regione alla Rivalta Scrivia S.p.a.);

f) legge regionale 31 luglio 1986, n. 32 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8);

g) legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8) fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti navigazione interna merci titolo I spese correnti) e agli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nell'UPB DA12042 (Trasporti navigazione interna merci titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le risorse finan-

ziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 febbraio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0300

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa

1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 S.p.a., per un importo massimo di euro 7.500.000,00 per l'anno 2008.

2. La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all'art. 3, comma 7 e all'art. 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.).

Art. 2.

Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau

1. Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau società consortile per azioni, di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.

2. La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.

3. La Regione contribuisce, finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo statuto della società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.a., di cui all'art. 1, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 5.000.000,00 nell'unità previsionale di base (UPB) DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata titolo II spese in conto capitale) e in misura di euro 2.500.000,00 nell'UPB DA17002 (Turismo, commercio e sport segreteria direzione 17 titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui all'art. 2, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nell'UPB SA01052 (Gabinetto Presidenza della giunta rapporti con società a partecipazione regionale titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

3. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione consortile, di cui all'art. 2, comma 3, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l'anno finanziario 2008, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'UPB DA17071 (Turismo, commercio e sport organizzazione turistica turismo sociale tempo libero titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 febbraio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0301

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008, autorizzato sino al 29 febbraio 2008 dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008), è prorogato sino al 30 aprile 2008 e si applica al disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008 - 2010) integrato dalla prima e seconda nota di variazione.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 febbraio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0302

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2007, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 15 del 19 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazione agli articoli 8 e 13

1. Nella legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei):

a) il comma 8 dell'art. 8 è soppresso;

b) la lettera 1) del comma 1 dell'art. 13 è così sostituita: «per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 9, da euro 30,00 a euro 90,00».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 settembre 2007

BURLANDO

(Omissis)

08R0326

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2007, n. 34.

Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 17 del 31 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

Istituzione, individuazione e classificazione

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

2. La perimetrazione definitiva del Parco naturale comprende i territori ricadenti nei comuni di Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:25.000, numerate progressivamente 1 e 2 e allegate alla presente legge.

3. I territori così individuati, per i fini e gli effetti di legge, sono classificati «parco naturale regionale» ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991 e successive modifiche, e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/1995.

4. Fanno parte del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri anche i territori ricadenti nei Comuni di cui al comma 2, con l'eccezione del comune di Cosio d'Arroscia, indicati in via provvisoria nella cartografia di cui al medesimo comma 2 e qualificati come paesaggio protetto ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/1995, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2002, n. 13 (modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio), i quali si distinguono da quelli classificati a parco naturale a norma del precedente comma 3, per le caratteristiche e le specificità individuate nell'art. 8.

5. Il Piano del Parco, di cui all'art. 6, individua la perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base di quanto previsto dall'art. 8.

Art. 2.

Finalità

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla legge regionale n. 12/1995 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri ha in particolare i seguenti scopi:

a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle conformazioni e alle singolarità geologiche, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio etno-antropologico, storico, culturale della comunità locale, intesa quale parte della più ampia civiltà ligure-provenzale delle Alpi Marittime;

c) tutelare e valorizzare il paesaggio, quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l'uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia;

d) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area;

e) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando l'identità delle tradizioni e dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;

f) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo areale alpino.

TITOLO II GESTIONE

Art. 3.

Ente di gestione

1. È istituito l'Ente Parco delle Alpi Liguri, quale ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico. Detto ente è sottoposto alle disposizioni della legge regionale n. 12/1995 relative agli enti gestori dei parchi naturali regionali, ed in particolare a quelle relative agli organi, alle funzioni ed ai poteri loro attribuiti, alle forme di controllo e di vigilanza, alle norme finanziarie e patrimoniali.

2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è affidata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1995, all'Ente Parco delle Alpi Liguri.

Art. 4.

Organi dell'Ente Parco delle Alpi Liguri

1. Sono organi dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 12/1995:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Comunità del Parco.

Art. 5.

Statuto

1. Lo statuto dell'Ente Parco delle Alpi Liguri, nell'ambito dei principi fissati dalle vigenti leggi statali e regionali, definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed, in particolare, determina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici.

2. Lo statuto è approvato dal Consiglio provvisorio di cui all'art. 10 entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente, sentita la Comunità provvisoria del Parco, di cui all'art. 11, sulla base della bozza predisposta dalla Conferenza istitutiva a norma dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 12/1995.

3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 12/1995.

Art. 6.

Piano del Parco

1. Il Piano del Parco naturale regionale della Alpi Liguri, di seguito denominato «Piano», è strumento puntuale di disciplina e di indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell'area protetta nei

suoi vari aspetti. Il Piano definisce, in particolare, norme d'uso e criteri d'intervento, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 12/1995, ed è adottato dal Consiglio, di cui all'art. 4, secondo le procedure disciplinate dall'art. 18 della legge regionale n. 12/1995.

Art. 7.

Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 della legge regionale n. 12/1995.

2. La dotazione organica dell'Ente è stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata alla legge regionale n. 12/1995, ed eventuali sue modifiche sono approvate secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 3, della medesima legge.

TITOLO III

PAESAGGIO PROTETTO

Art. 8.

Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco

1. Nei territori qualificati paesaggio protetto ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/1995:

a) operano i divieti di cui all'art. 42, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale n. 12/1995;

b) si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 26 della legge regionale n. 12/1995;

c) non si applicano i limiti all'attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991.

2. Il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, di cui all'art. 6, a fronte della perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'art. 1, comma 5, fermo restando quanto stabilito al comma 1, individua:

a) la normativa di tutela e di valorizzazione del paesaggio protetto, che può riguardare in via generale tutto l'ambito o limitarsi a particolari zone e settori di intervento;

b) in particolare, i casi di interventi da assoggettare o meno al rilascio del nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12/1995, e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco medesimo;

c) gli obiettivi, gli strumenti appropriati ed i progetti occorrenti per la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali, socio-economici, culturali e paesaggistici del territorio, specificando altresì le modalità necessarie per minimizzare l'impatto ambientale di eventuali attività critiche se connesse con i suddetti valori;

d) le attività e gli interventi non consentiti in quanto incidenti negativamente sull'identità del paesaggio e sulla qualità dell'ambiente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Gestione provvisoria del Parco

1. La provincia di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente di cui all'art. 10, esercita le funzioni ed i poteri spettanti all'Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell'art. 3 ed è tenuta a redigere la relazione annuale prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 12/1995. Per quanto concerne i profili di natura economico-finanziaria e contabile, nonché il regime fiscale valgono le disposizioni relative agli enti locali.

2. La provincia di Imperia, nel periodo transitorio di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con gli enti locali ricompresi nel perimetro del parco naturale, può redigere ed attuare un programma preliminare di attività ed interventi anche al fine di accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.

3. La provincia di Imperia dopo l'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente fornisce il necessario supporto logistico-operativo, sulla base di apposita intesa con l'Ente Parco, in attesa della costituzione del primo apparato tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.

Art. 10.

Consiglio e Presidente provvisori

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'Ente è così composto:

a) sette rappresentanti dei Comuni e delle comunità montane aventi i territori ricompresi nel Parco designati dalla Comunità del Parco di cui all'art. 11;

b) un rappresentante della provincia di Imperia;

c) un rappresentante dalla Regione Liguria;

d) due rappresentanti dell'Università, previo assenso della stessa, esperti rispettivamente in materie naturalistico-ambientali e paesistico-ambientali, in materie socio-economiche e della cultura materiale, di cui uno designato dall'Università di Genova ed uno anche da altra Università dell'areale alpino indicata dalla provincia di Imperia;

e) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni;

f) il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato.

2. I componenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina, integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei consiglieri. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente a tale nomina, ne convoca la prima seduta.

4. Nella prima adunanza il Consiglio prende atto della nomina dei consiglieri, provvede all'elezione del Presidente ed alla individuazione del consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale nella materia di conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio.

6. L'elezione del Presidente ha luogo con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio; in caso di mancata elezione in due votazioni successive, separate da almeno un giorno, è eletto il candidato che alla terza votazione ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Fino alla elezione del Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, svolge le funzioni vicarie il consigliere più anziano di età, come individuato dal Consiglio nella seduta di insediamento.

7. Il Consiglio ed il Presidente provvisori restano in carica fino all'insediamento del Consiglio e del Presidente nominati sulla base dello statuto approvato. Fino a tale data essi esercitano le funzioni previste dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche.

8. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento mediante un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui il regolamento interno richieda la maggioranza qualificata.

9. Al Presidente ed ai consiglieri spettano i seguenti compiti:

a) al Presidente spetta una indennità complessiva mensile corrispondente a quella del sindaco di un Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;

b) ai consiglieri spetta un gettone di presenza per tutte le sedute di Consiglio cui partecipano per le quali venga redatto processo verbale, nella misura prevista per i consiglieri dei Comuni con popolazione non superiore a trentacinquemila abitanti.

Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n.1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni.

10. Non possono ricoprire la carica di Presidente o consigliere coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente, nelle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal titolo III, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

Art. 11.

Comunità del Parco provvisoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello statuto, la Comunità del Parco è così composta:

a) dal Presidente della provincia di Imperia o suo delegato;

b) dai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;

c) dai presidenti delle comunità montane ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati;

d) dal presidente del Comprensorio Alpino e dal presidente dell'Ambito territoriale di caccia;

e) da un rappresentante locale del Corpo forestale dello Stato;

f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;

g) da un rappresentante del Sistema turistico locale;

h) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;

i) da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche;

m) da un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale.

2. I componenti della Comunità sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute.

3. La Comunità del Parco è validamente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.

4. Il Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina della metà più uno dei componenti convoca la prima seduta della Comunità del Parco.

5. Nella prima seduta la Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente, che la convoca e la presiede, ed un vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

6. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri. L'elezione del vice presidente avviene con le stesse modalità e con votazione separata.

7. Alla Comunità del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell'art. 10.

8. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.

Norme di salvaguardia

1. Fino alla approvazione del Piano del Parco di cui all'art. 6, nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, ivi compresi i territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'art. 1, comma 4 e salvo quanto previsto al successivo comma 2:

a) operano i divieti generali contenuti nell'art. 42 della legge regionale n. 12/1995;

b) è vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e sono assentibili soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.

2. Relativamente ai territori qualificati paesaggio protetto:

a) sono consentiti gli interventi volti alla ripresa ed allo sviluppo delle attività agro-silvo pastorali esercitate da imprenditori agricoli e da coltivatori diretti, nei limiti indicati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle altre disposizioni di settore;

b) non opera il divieto di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/1995, nei confronti dell'attività di cava già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, su parere favorevole del comitato tecnico regionale per il territorio in adunanza generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (riordino degli organismi collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni, può consentire deroghe all'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 per la realizzazione di opere od interventi pubblici o di interesse pubblico prescrivendone le modalità di attuazione volte alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale e dell'identità locale.

Art. 13.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche in quanto compatibili.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'art. 2 della legge regionale n. 13/2002.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.104 «Gestione dei parchi e delle aree protette»;

iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.204 «Investimenti nei parchi e nelle aree protette».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 ottobre 2007

BURLANDO

(Omissis)

08R0328

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 35.

Riduzione del numero di componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 14 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) le parole «sei» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle parole «quattro» e «cinque».

2. Al comma 5 dell'art. 3 le parole da «Alle elezioni» fino a «limitato» sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'art. 3 la parola «quattro» è sostituita dalla parola «tre».

Art. 2.

Modifiche all'art. 18

1. comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2001 è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell'effettuazione delle spese deliberate, il Comitato trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale affinché provvedano, con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

1-bis. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato, o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Comitato medesimo e con deliberazione dell'ufficio di presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

1-ter. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale relativo all'esecuzione del programma annuale di attività del Comitato.»

2. Il comma 2 dell'art. 18 è soppresso.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2007

BURLANDO

(*Omissis*)

08R0329

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 14 novembre 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) la parola «comando» è sostituita dalle parole «assegnazione provvisoria».

2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 le parole «o che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso tali aziende con altre forme di lavoro flessibile o convenzioni» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 prima delle parole «È corrisposta» sono inserite le parole «In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa decentrata».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2007

BURLANDO

(*Omissis*)

08R0330

LEGGE STATUTARIA 5 ottobre 2007, n. 1.

Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 17 ottobre 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

Modifica all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) dopo le parole «ordinamento degli organi e degli uffici regionali», sono inserite le seguenti «*status* dei Consiglieri regionali.»

Art. 2.

Modifica all'art. 16

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge statutaria n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale.»

Art. 3.

Modifica all'art. 20

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 20 della legge statutaria n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, di cui all'art. 16, comma 2;».

Art. 4.

Sostituzione nella legge statutaria n. 1/2005 della denominazione «Consiglio regionale» con la denominazione «Consiglio regionale» Assemblea legislativa della Liguria).

1. Nella legge statutaria n. 1/2005 le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Assemblea legislativa» e le parole «il Consiglio» e «al Consiglio» sono sostituite rispettivamente dalle parole «l'Assemblea legislativa» e «all'Assemblea legislativa».

2. Nel comma 1 dell'art. 13, nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 15 della legge statutaria n. 1/2005 le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria».

3. Nella rubrica del titolo II della legge statutaria n. 1/2005 le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria».

La presente legge statutaria sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 ottobre 2007

BURLANDO

(Omissis)

08R0327

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2007, n. 17.

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: «La provincia garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d'infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è finalizzato a favorire e sostenere i genitori lavoratori nel loro ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i propri figli in un luogo vicino all'attività lavorativa, in modo tale da garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell'ambito della propria programmazione. La provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del

Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'art. 6-bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, per assicurare un'offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserita la seguente:

«d-bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia, attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità dei servizi nel corso dell'anno»;

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunta la seguente:

«g-bis) nel caso del nido d'infanzia nei luoghi di lavoro, l'offerta di servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«1-bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro). — 1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.

2. Il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro può essere sostenuto mediante convenzione tra il comune in cui ha sede l'azienda o le aziende proponenti e le aziende medesime, individuate con criteri di trasparenza e tenuto conto della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale. Il comune, con la predetta convenzione, può assumersi anche oneri relativi a lavoratori residenti in altri comuni della Provincia qualora l'accordo sulla finanza locale stabilisca e disciplini le modalità di riconoscimento al comune degli oneri sostenuti. La convenzione può essere stipulata a condizione che il nido sia gestito da un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 6-bis.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) il riparto delle spese di gestione del nido tra il comune, l'azienda e le famiglie interessate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), fermo restando che il concorso da parte delle famiglie è regolato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f);

b) che gli oneri relativi alla gestione delle infrastrutture dei datori di lavoro e al loro eventuale ammortamento sono a carico dei datori stessi, fatta salva la possibilità di prevedere, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori, la misura del concorso alla copertura delle spese di gestione delle infrastrutture da parte dei lavoratori che fruiscono del servizio;

c) le modalità di svolgimento del servizio, ivi compresi i periodi e gli orari di svolgimento, in relazione alle esigenze dei lavoratori.

4. Il comune può affidare al nido l'erogazione del servizio in favore di bambine e bambini che non sono figli di lavoratori dell'azienda se per tali utenti non riesce ad assicurare il servizio con le modalità previste dall'art. 3 e limitatamente al periodo necessario all'istituzione o al potenziamento del servizio da parte del comune. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento del

servizio di cui all'art. 3. Questo comma è applicabile solo a condizione che sia integralmente garantito lo svolgimento del servizio del nido in favore dei lavoratori.

5. Qualora le dimensioni aziendali siano ridotte o non esista la possibilità di collaborazione con altre aziende o per necessità di orari e periodi di apertura particolari, la Provincia può individuare con regolamento eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la conciliazione lavoro-famiglia».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'art. 5 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Servizi integrativi*). — 1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.

4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentire il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Accreditamento*). — 1. È istituito l'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art. 2. L'iscrizione all'albo costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei predetti servizi ai sensi dell'art. 7. L'iscrizione all'albo costituisce, altresì, condizione per il sostegno finanziario dei comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

3. La Provincia definisce con regolamento i requisiti minimi, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 11-bis, che danno titolo all'accREDITamento e all'iscrizione nell'albo provinciale di cui al comma 1, con particolare riguardo ai requisiti organizzativi, professionali e, ove ricorrenti, strutturali. Il medesimo regolamento definisce altresì, in particolare:

- a) le procedure per il rilascio, la sospensione, la decadenza e la revoca dell'accREDITamento;
- b) le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti;
- c) le modalità per l'istituzione e la gestione dell'albo dei soggetti accreditati.

4. Il regolamento è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la rappresentanza dei soggetti iscritti all'albo provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Gestione dei servizi*). — 1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 2, comma 1, sono gestiti:

a) dal comune, attraverso le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) dal comune attraverso l'affidamento del servizio a uno o più dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 6-bis, secondo la disciplina prevista dall'art. 22, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*);

c) da soggetti accreditati ai sensi dell'art. 6-bis sostenuti dal comune, individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie.

2. L'affidamento diretto del servizio a uno o più dei soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 1, lettera b), è consentito in casi eccezionali di particolare urgenza e di indifferibilità dell'intervento. Se ricorre tale presupposto, i comuni possono affidare motivatamente il servizio per il periodo strettamente necessario all'espletamento di adeguate procedure comparative.

3. È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato d'appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

4. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 9, della legge provinciale n. 13 del 2007».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 8 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'art. 8 della legge provinciale n. 4 del 2002 è abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'art. 9 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Attività di programmazione di livello provinciale*). — 1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

a) definisce specifici bacini d'utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;

b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;

c) individua nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale le risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie per l'utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia, anche con riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti che incentivano la cultura dell'infanzia;

e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;

f) promuove scelte di continuità con la scuola dell'infanzia e nell'ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l'attuazione attraverso specifiche iniziative anche prevedendo l'integrazione dei servizi, delle strutture e dell'organizzazione;

g) assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai

soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h)».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'art. 10 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Organizzazione dei servizi*). — 1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, esercitano i seguenti compiti e funzioni:

a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la loro realizzazione individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7;

b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa legge;

c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all'art. 6-bis, da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venire meno degli stessi;

e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale educativo;

f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e dall'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia*). — 1. È soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di continuità. Non è richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi già oggetto di accreditamento ai sensi dell'art. 6-bis.

2. Con regolamento sono individuate le disposizioni di attuazione di questo articolo e in particolare:

a) i requisiti e gli standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e prestazione, nonché i requisiti professionali degli operatori;

b) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per la verifica periodica dei requisiti nonché per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima;

c) le modalità per lo svolgimento dei controlli.

3. Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 11-ter nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Valutazione sull'attuazione della legge*). — 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;

c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;

d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;

e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;

f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;

g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;

h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;

i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 11-quater nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'art. 11-ter della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (*Regolamento di attuazione*). — 1. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il regolamento di attuazione di questa legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo».

2. Il regolamento previsto dall'art. 11-quater della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dal comma 1, può prevedere anche le disposizioni transitorie eventualmente necessarie a seguito dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione si considerano comunque accreditati e autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 6-bis e 11-bis della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 2 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'accREDITAMENTO e l'autorizzazione nonché i soggetti già iscritti all'albo provinciale di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a diciotto mesi; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti alla scadenza di tale termine, l'accREDITAMENTO o l'autorizzazione si intendono revocati, fermi restando gli affidamenti di servizi in essere a tale scadenza.

2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 4 del 2002 contenute negli articoli 6, 7, 8 e 11 della presente legge sono efficaci a decorrere dalla data individuata con regolamento.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, è approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentiti i soggetti individuati dall'art. 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2.

4. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 il regolamento previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'art. 6 della presente legge, è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, i soggetti individuati dall'art. 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2, e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. L'art. 11-ter della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'art. 12 della presente legge, è efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 ottobre 2007

DELLAI

(Omissis)

08R0105

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2007, n. 18.

Disposizioni transitorie in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Questa legge stabilisce le norme transitorie per la salvaguardia da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) delle colture agricole provinciali in relazione alla temporanea assenza di regole per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito dall'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.

Art. 2.

Divieto

1. Fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie geneticamente modificate.

2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre 2013.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di parti di piante o sementi o all'allevamento di animali transgenici per scopi scientifici e di ricerca nell'ambito di impieghi confinati e debitamente autorizzati.

Art. 3.

Ripristino

1. Qualora siano coltivate parti di piante o sementi vietate ai sensi dell'art. 2, comma 1, il servizio provinciale preposto alla vigilanza sull'applicazione di questa legge ordina alla persona che coltiva il fondo di adottare i necessari provvedimenti per la rimozione delle suddette parti di piante o sementi e delle piante da queste derivanti, fatte salve eventuali sanzioni. Lo stesso vale se si accerta che una coltura è costituita da o contiene organismi geneticamente modificati.

2. Se non sono adottati i provvedimenti di cui al comma 1 nei termini stabiliti, il servizio provinciale interviene direttamente o tramite terzi addebitando i costi al conduttore o al proprietario del fondo.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'art. 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. La Provincia svolge l'attività di vigilanza e controllo relativa all'applicazione di questa legge. Le somme riscosse ai sensi di questa legge sono introitate nel bilancio della Provincia. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 ottobre 2007

DELLAI

(Omissis)

08R0106

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2007, n. 19.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

(Pubblicata nel *suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 20 novembre 2007*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Questa legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della provincia autonoma di Trento, delle certificazioni e degli accertamenti sanitari e della normativa applicabile in materia di igiene, di medicina del lavoro e di sanità pubblica.

Art. 2.

Certificazioni sanitarie

1. Nel territorio provinciale è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

- a) certificato di sana e robusta costituzione;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- d) certificato per ottenere concessioni contro cessione del quinto della retribuzione;
- e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
- f) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
- g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
- h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- i) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- j) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
- k) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità a direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
- l) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
- m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
- o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
- p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
- q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
- r) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche allorché il richiedente non sia lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.

3. È altresì fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio provinciale o comunque richiesti per l'assunzione a pubblici impieghi non di competenza provinciale.

4. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3.

Accertamenti igienico-sanitari

1. Nel territorio della provincia di Trento è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

2. Nel territorio della provincia di Trento, fatta salva l'applicazione delle norme comunitarie, è altresì abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

- a) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari dei locali da adibire ad attività agrituristiche previsti dall'art. 8, comma 1, della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
- b) accertamenti attestanti l'idoneità dei locali comunque svolti in applicazione dell'art. 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- c) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante feste campestri ed altre manifestazioni occasionali;
- d) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari per l'apertura di nuove farmacie.

3. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

Art. 4.

Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie

1. Nel territorio della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni che prevedono la partecipazione di medici delle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale quali membri effettivi delle seguenti commissioni:

- a) commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici);
- b) commissione edilizia comunale, ove prevista da regolamenti o norme municipali.

Art. 5.

Adempimenti in materia di medicina scolastica

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

Art. 6.

Procedure per l'accertamento degli stati di invalidità

1. Fatte salve le norme fondamentali concernenti il diritto alta prestazione e i requisiti soggettivi degli assistibili e quanto eventualmente stabilito in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in provincia di Trento l'accertamento della permanenza degli stati di disabilità ai fini dell'ottenimento delle prestazioni socio-sanitarie di competenza provinciale, nei casi di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie genetiche e di disabilità mentali gravi con effetti permanenti, è effettuato su base documentate senza necessità di ogni visita medica, anche a campione, finalizzata a tale accertamento.

2. La Giunta provinciale individua con apposita deliberazione le patologie cui è applicabile questo articolo e la documentazione sanitaria idonea a comprovare l'invalidità da richiedere agli interessati o all'autorità sanitaria competente. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a individuare, per i medesimi casi, modalità più snelle e semplificate

anche per il primo accertamento, mediante visita medica, degli stati di disabilità. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a definire modalità organizzative per unificare, ove possibile, le procedure di accertamento degli stati di invalidità civile, di cecità, di sordità, nonché di handicap e di handicap grave.

3. Nella prima applicazione di questa legge, la Giunta provinciale assume i provvedimenti di propria competenza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta di una apposita commissione tecnico-scientifica composta da tre esperti dotati di particolari conoscenze nel settore, tenendo conto della classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap, adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Fino all'attuazione dei provvedimenti previsti da questo comma si applica il comma 2 dell'art. 97 (Interventi in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e il relativo decreto ministeriale ivi previsto.

4. La commissione prevista dal comma 3 è nominata dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e rimane in carica per la durata di un anno; dopo l'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 la commissione è chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia e delle competenti strutture organizzative dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, funzioni consultive per la residua durata in ordine alle attività disciplinate da questo articolo. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale in misura non superiore al doppio di quella stabilita ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. In ogni caso l'accertamento delle condizioni cliniche finalizzate all'inserimento nei piani e nelle modalità dell'assistenza domiciliare integrata di cure palliative (ADICP o Hospice) costituisce presupposto sufficiente per la diretta valutazione delle condizioni di invalidità civile e dell'handicap da parte delle strutture competenti.

6. Per gli accertamenti volti al rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), gli organismi preposti sono autorizzati alla valutazione sugli atti relativi al richiedente già a disposizione in tutti i casi in cui essi sono sufficienti a dimostrare l'esistenza dei necessari requisiti. La convocazione a visita è effettuata nel caso in cui siano presumibili sostanziali modificazioni del quadro clinico successive alla documentazione sanitaria agli atti e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario, il predetto contrassegno invalidi è rilasciato direttamente dal comune, senza l'esperimento delle valutazioni previste da questo comma e di ulteriore visita medica, in caso di:

a) soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti con diritto ad indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti);

b) soggetti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

7. Ai titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili, dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili e dell'indennità di comunicazione concesse ai sensi delle normative che le concernono sono riconosciute, al compimento della maggiore età, le provvidenze economiche spettanti ai maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, fatte salve le verifiche degli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7.

Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il registro degli infortuni previsto dall'art. 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo n. 626 del 1994, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'art. 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con, registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato, delle cause dell'infortunio e delle lesioni riportate nonché dell'indicazione, nello spazio destinato al reparto, del datore di lavoro distaccante o somministratore.

4. La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è allegata alla documentazione attestante la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno, da tenere presso il luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza e da inviare allo stesso solo su richiesta.

5. Nulla è modificato in ordine alla comunicazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994, da effettuarsi a cura del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Art. 8.

Procedure in ambito veterinario

1. Nel territorio della provincia di Trento sono sospesi l'obbligo di isolamento e osservazione di cani e gatti morsicatori e l'obbligo di soppressione o sequestro di cani e gatti morsicati da altri animali, previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora accuratamente gli episodi di morsicatura di animali nei confronti dell'uomo o altri animali adottando, in caso di sospetto di infezione rabida, le misure di polizia veterinaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

3. Nel territorio della Provincia di Trento sono aboliti l'obbligo della visita veterinaria per gli animali che si spostano verso l'alpeggio e l'obbligo del rilascio del certificato di origine e di sanità a seguito del risultato favorevole della visita (mod. n. 7), previsti dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

4. Nel territorio della provincia di Trento è consentito l'alpeggio degli animali solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) che alla partenza degli animali verso l'alpeggio l'allevatore, o il detentore compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4 prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali;

b) che in alpeggio il conduttore della malga, o il detentore temporaneo, compili il registro di carico/scarico rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con almeno le indicazioni previste dall'art. 2 della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, recante regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, e informi al più presto l'allevatore dell'azienda di origine di eventuali nascite o decessi;

c) che al rientro degli animali dall'alpeggio il conduttore compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4 prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali e restituisca il registro compilato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 9.

Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive

1. È istituita la commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) definisce e aggiorna periodicamente il calendario vaccinale;

b) elabora il piano vaccini provinciale;

c) valuta gli studi e le iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale che ne stabilisce anche la composizione. In ogni caso tra i componenti della commissione devono essere compresi:

a) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;

b) un pediatra di libera scelta e un medico di medicina generale.

4. La commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione. Essa può avvalersi, a seconda della materia trattata, di esperti in altre discipline, individuati di volta in volta dal coordinatore della commissione. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o della provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.

Art. 10.

Commissione medica per le patenti di guida

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre, 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), è istituita presso la Provincia la commissione medica provinciale per i ricorsi avverso l'esito degli accertamenti dei requisiti fisici o psichici previsti per il conseguimento, la revisione o il rinnovo della patente di guida, o avverso i provvedimenti che hanno quale presupposto tali accertamenti. La commissione è composta da tre medici individuati dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzione di presidente. I componenti della commissione non possono essere contemporaneamente membri delle commissioni mediche locali.

2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente. Nel caso di accertamenti medici esperiti nei confronti di mutilati e minorati fisici la commissione è integrata da un ingegnere del servizio provinciale competente in materia di motorizzazione civile e da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione.

3. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale, in modo che l'ammontare per ogni prestazione non possa comunque eccedere l'eventuale corrispondente tariffa, divisa per il numero dei componenti della commissione. Le modalità per il funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La decisione sui ricorsi è adottata dal dirigente del servizio competente in materia di motorizzazione civile, sentita la commissione.

5. Sono abrogati l'art. 54-*bis* (Commissione medica per le patenti di guida) della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, e l'art. 82 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 11.

Disciplina per l'autorizzazione e l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, il nulla osta preventivo di categoria B previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previo parere della commissione per la radioprotezione. La commissione per la radioprotezione esprime altresì il parere della Provincia per il nulla osta preventivo di categoria A, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. La commissione indicata al comma 1 è composta da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, da un medico specialista in medicina del lavoro, da un fisico specialista in fisica sanitaria ed esperto qualificato nel settore e da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione nonché, sentita la commissione stessa, le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca del nulla osta di categoria B previsto dal comma 1. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o della provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.

Art. 12.

Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine

1. La costruzione e l'esercizio delle piscine aperte al pubblico e di quelle accessibili ai soli ospiti inserite in strutture adibite in via principale a pubblici esercizi, attività agrituristiche, collegi, scuole, collettività, palestre, centri estetici, circoli, associazioni e simili sono soggetti ai requisiti, alle condizioni e ai limiti previsti con regolamento della provincia a fini igienico-sanitari e di sicurezza, in coerenza con quanto stabilito dagli accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.

2. Il regolamento specifica in particolare gli impianti soggetti alle presenti disposizioni e detta le altre norme occorrenti per l'attuazione delle medesime. Il regolamento individua altresì, all'interno della normativa da esso stabilita, quali norme si applicano alle piscine di singoli individui o di condomini e collettività particolarmente limitate, e detta le disposizioni eventualmente necessarie per il coordinamento e la cessazione di applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamentari di competenza provinciale.

3. Per la violazione delle disposizioni di questo articolo e di quelle dettate in attuazione del comma 2, si applica nei confronti del titolare o del responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Provvede all'applicazione della sanzione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, osservando la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Il regolamento previsto da questo articolo è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il regolamento fissa la data per l'applicazione delle nuove disposizioni; fino a tale data continua ad applicarsi, per le piscine, quanto previsto, in relazione a provvedimenti di tipo permissivo o autorizzativo vigenti, nelle deliberazioni della Giunta provinciale di recepimento di accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.

Art. 13.

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), è sostituita dalla seguente:

«b) l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e all'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei

conflitti di competenza positivi o negativi inerenti l'adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'art. 23, comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera di competenza».

2. Al comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 10 aprile 1993, n. 10, le parole: «le piante organiche» sono sostituite con le parole: «la dotazione organica complessiva».

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, le parole: «delle piante organiche» sono sostituite con le parole: «della dotazione organica complessiva».

4. Al comma 9 dell'art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, le parole: «Le piante organiche» sono sostituite con le parole: «La dotazione organica complessiva» e le parole: «sono approvate» sono sostituite con le parole: «è approvata».

5. A fini di coordinamento con le modifiche apportate dai commi 2, 3 e 4 sono abrogati, fermi restando gli atti adottati sotto il loro vigore, l'art. 18 (Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, l'art. 13 (Disposizione interpretativa in materia di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, l'art. 40 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 14.

Modifica all'art. 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), è aggiunto il seguente:

«3-bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 novembre 2007

DELLAI

08R0107

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 5 3 1 *

€ 2,00